

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE			
	DI AVELLINO		SEZIONE 2
riu	nita con l'intervento dei Signori:		
	TRIMONTI	GIUSEPPE	Presidente
	SILVESTRI	ENZO	Relatore
	DE GRUTTOLA	GIOVANNI	Giudice
	emesso la seguente ul ricorso n. 460/2020	SENTENZA	
depositato il 01/06/2020			
CC	avverso AVVISO DI ACCERTAME ontro: DMUNE DI GROTTAMINARDA A ALCIDE DE GASPERI 83035 G		
GA	ovverso AVVISO DI ACCERTAME ontro: MMA TRIBUTI S.R.L. A R JEMMA 2 CENTRO DIREZIO		4
GF	f eso da: APPONE ROMANA DRSO EUROPA 116 83100 AVEL	LINO	
proposto dal ricorrente: GIANNASCA ANTONIO C. DA FILETTE, 23 83035 GROTTAMINARDA AV			
CA	eso da: STELLANO VITTORIO A FONTANA ANGELICA 1 83031	ARIANO IRPINO AV	

REG.GENERALE

N° 460/2020

UDIENZA DEL

23/11/2020 ore 09:30

N° .

303 | 202-1

PRONUNCIATA IL:

23-11-2020

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

21-03, 202-1

Il Segretario

Antonio Information

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il signor GIANNASCA ANTONIO come in atti rappresentato e difeso, ha prodotto ricorso avverso avviso di accertamento TARI n.41 del 05/12/2019, anni 2014-2017 emesso dalla Gamma Tributi per il Comune di Grottaminarda, notificato il 23/12/2019 per un totale di € 7.375,40, comprensivo di accessori .

Il ricorrente eccepisce :

a)nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione,non essendo indicati i dati catastali dell'immobile;

b)nullità per errata attribuzione di una maggiore superficie TARI pari a mq. 453 e cioè 110+353 mq,laddove la superficie complessiva dell'immobile destinata ad agriturismo è di 341,66 (come da perizia allegata);

c)nullità,in quanto la tariffa da applicare è quella prevista per la classe D2 (fabbricati rurali utilizzati da coltivatori e imprenditori agricoli) e non quella applicata P25-attività di agriturismo (equiparata a alberghi e convitti, ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pasticcerie, bar e caffè).

Chiede l'annullamento dell'atto impugnato vinte le spese di giudizio.

Con controdeduzioni datate 22/07/2020,si costituisce la Gamma Tributi s.r.l. che chiede la conferma del suo operato e il rigetto del ricorso,vinte le spese .

Con note scritte del 15/10/2020 il ricorrente deposita memorie aggiunte e chiede che venga annullato l'atto impugnato .

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso può essere accolto solo parzialmente.

Preliminarmente va disattesa l'eccezione del ricorrente relativamente al difetto di motivazione per mancanza dei dati catastali . Trattasi di accertamento per infedele denuncia delle superfici .

Il Sig. Giannasca ha,infatti, dichiarato ai fini del pagamento della tassa rifiuti,unicamente il possesso di mq 110, omettendo di dichiarare l'intera superficie posseduta, pari a mq 353, come dallo stesso espressamente ammesso anche nel contesto del ricorso.

Tanto è vero quanto innanzi, che l'avviso di accertamento richiama proprio la detta denuncia TARI (Denuncia 16447) ove è indicato unicamente l'immobile accertato, ubicato in contrada Filette, di proprietà del Sig. Giuseppe Giannasca, padre del contribuente e dal predetto detenuto in virtù di comodato.

L'omissione dei dati catastali (mancanti anche in denuncia) non ha di certo impedito al ricorrente di individuare l'immobile accertato e di difendersi puntualmente in sede di opposizione .

Per quanto riguarda l'attribuzione di una maggiore superficie si evidenzia che il ricorrente contrariamente a quanto dichiarato con la citata denuncia afferma,nel ricorso, che la superficie complessiva dell'immobile destinata ad agriturismo e pari a mq 341,66 (e non 110mq) come risulta da perizia asseverata dal geom. Mustone .

Infatti all'esito dell'accesso dei tecnici della Gamma Tributi srl presso gli immobili oggetto di accertamento, è risultato, invece, che la superficie complessiva dell'immobile posseduto dal contribuente è pari a mq 353, di cui solo una parte (mq 110) è stata dal predetto dichiarata all'Ente impositore ai fini tassa rifiuti .

Consequenziale, pertanto, l'accertamento per infedele denuncia delle ulteriori superfici (mq 243), di cui all'atto impugnato e confermata dallo stesso ricorrente nelle memorie aggiunte e quindi non trattasi di "un equivoco" come affermato dal ricorrente ma trattasi di infedele dichiarazione.

Infine, in relazione all'applicazione delle tariffe TARI si rileva che la classe di contribuente P25 "attività di agriturismo" presenta coefficienti similari a quelli previsti per le attività commerciali quali ristoranti ed alberghi.

Al ricorrente, imprenditore agricolo doveva essere applicata la tariffa TARI prevista per la classe D2 (attività agricole) considerato che l'attività agrituristica è un'attività agricola connessa alle attività agricole principali, e non un'attività commerciale.

Inoltre va applicata la riduzione del 20% per l'avvio dei propri rifiuti di riciclo.

Quanto al governo delle spese le stesse per giusti motivi vanno compensate.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso per quanto di ragione di cui alla parte motiva . Rigetta nel resto . Spese compensate .

Avellino 123/11/2020